Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 8 aprile 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 416.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, sono aggiunti quelli di « Storia della critica d'arte », « Storia del cristianesimo » e « Storia della filosofia antica ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di « Psicologia sperimentale », « Storia del cristianesimo », « Filosofia della religione » e « Psicologia dell'età evolutiva ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: « Storia della critica d'arte ».

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Idrologia medica;
Terapia medica sistematica.

Dopo l'art. 187 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in urologia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Urologia

Art. 188. — Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in Urologia ha la durata di anni tre.

La Scuola non può accogliere più di cinque iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 189. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° *anno*:

Anatomia ed Embriologia dell'apparato urinario;
Fisiologia speciale dell'apparato urinario;
Semeiotica speciale dell'apparato urinario;
Radiologia dell'apparato urinario;
Endoscopia (biennale).

2° *anno*:

Patologia chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Clinica chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Endoscopia (biennale);
Ginecologia speciale;
Terapia e corso di operazioni (biennale).

3° *anno*:

Patologia chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Clinica chirurgica dell'apparato urinario (biennale);
Terapia chirurgica dell'apparato urinario (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1963, n. 417.

Modifica delle circoscrizioni del Consolato di I categoria in Durban (Sud Africa) e del Consolato generale di I categoria in Johannesburg.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Durban (Sud Africa) è modificata come segue: Provincia del Natal.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Johannesburg (Sud Africa) è modificata come segue: Provincia dello Stato Libero d'Orange, provincia del Transvaal (eccettuato il distretto di Pretoria), territori britannici del Bechuanaland, dello Swaziland e del Basutoland.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 418.

Istituzione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro in comune di Tricase.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 12 febbraio 1871, n. 65;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'Ufficio del registro di Tricase.

Art. 2.

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono indicate nell'annessa tabella che, vistata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà fissata — entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto — la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 51. — VILLA

PROVINCIA DI LECCE

Ufficio delle Imposte Dirette	Numero d'ordine	Comuni dipendenti	Ufficio del Registro	Numero d'ordine	Comuni dipendenti
		CIRCOSCRIZIONE ATTUALE			
Alessano	1	Acquarica del Capo	*Alessano*	1	Acquarica del Capo
	2	Alessano		2	Alessano
	3	Andrano		3	Andrano
	4	Castrignano del Capo		4	Castrignano del Capo
	5	Corsano		5	Corsano
	6	Diso		6	Diso
	7	Gagliano del Capo		7	Gagliano del Capo
	8	Miggiano		8	Miggiano
	9	Montesano Salentino		9	Montesano Salentino
	10	Morciano di Leuca		10	Morciano di Leuca
	11	Patù		11	Patù
	12	Presicce		12	Presicce
	13	Salve		13	Salve
	14	Specchia		14	Specchia
	15	Tiggiano		15	Tiggiano
	16	Tricase		16	Tricase
		NUOVA CIRCOSCRIZIONE			
Alessano	1	Acquarica del Capo	*Alessano*	1	Acquarica del Capo
	2	Alessano		2	Alessano
	3	Castrignano del Capo		3	Castrignano del Capo
	4	Corsano		4	Corsano
	5	Gagliano del Capo		5	Gagliano del Capo
	6	Morciano di Leuca		6	Morciano di Leuca
	7	Patù		7	Patù
	8	Presicce		8	Presicce
	9	Salve		9	Salve
Tricase	1	Andrano	*Tricase*	1	Andrano
	2	Diso		2	Diso
	3	Miggiano		3	Miggiano
	4	Montesano Salentino		4	Montesano Salentino
	5	Specchia		5	Specchia
	6	Tiggiano		6	Tiggiano
	7	Tricase		7	Tricase

Visto, *il Ministro per le finanze*: TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. **419**.

Modificazioni allo statuto dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche della Università di Padova, intese ad ottenere l'istituzione presso detta Università della Facoltà di economia e commercio, in aggiunta alle Facoltà universitarie esistenti, con sede distaccata in Verona;

Veduta la convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Università di Padova ed il « Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona » per il finanziamento e mantenimento della suddetta Facoltà;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di approvare le proposte anzidette;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Università di Padova ed il « Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona » ai fini del finanziamento e mantenimento della Facoltà di economia e commercio che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Università di Padova con sede distaccata in Verona.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Padova, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita la Facoltà di economia e commercio che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, n. 10 posti di professore di ruolo, nonchè ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, dodici posti di assistente ordinario.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 80. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Repertorio n. 983

Convenzione

L'anno millenovecentosessantadue il giorno 27 (ventisette) del mese di novembre, in Padova, presso il Rettorato dell'Università degli studi di Padova, avanti a me dott. Pier Giovanni Fabbri Colabich, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettoriale 23 aprile 1952 a ricevere e a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, al sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, si sono personalmente costituiti i signori:

Gozzi avv. Renato, nato a Verona il 21 marzo 1915, domiciliato a Verona, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire in qualità di presidente in rappresentanza del « Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona » a ciò autorizzato con deliberazione del Consorzio medesimo in data 22 novembre 1962, n. 4;

Ferro prof. Guido, nato ad Este (Padova) l'11 novembre 1898, rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Padova e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione universitario in data 27 novembre 1962;

persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri, sono personalmente certo,

i medesimi, previa espressa rinuncia con il mio consenso e d'accordo tra loro, alla assistenza di testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale;

Premesso

che il Consorzio sopra indicato ha ravvisato l'opportunità di costituire in Verona una Facoltà di economia e commercio come Facoltà distaccata dell'Università degli studi di Padova;

che l'Università degli studi di Padova ha adottato per l'istituzione dell'anzidetta Facoltà di economia e commercio le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del Senato accademico in data 26 novembre 1962 e del Consiglio di amministrazione in data 27 novembre 1962, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante a quanto esposto in narrativa come essenziale nel dispositivo che segue, il Consorzio e l'Università, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'Università degli studi di Padova, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e forme di legge, istituisce la Facoltà di economia e commercio, con sede distaccata in Verona, articolata nelle lauree in:

a) economia e commercio;

b) lingue e letterature straniere.

Questo secondo corso di laurea funzionerà non appena sarà stato istituito nelle forme prescritte dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

La Facoltà anzidetta funzionerà in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sarà disciplinata dalle norme del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, dalle disposizione sull'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e integrato, con le successive modificazioni, dal regolamento generale sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e integrato con le successive modificazioni, e dallo statuto dell'Università degli studi di Padova.

Art. 3.

Per il funzionamento della Facoltà saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione:

professori di ruolo n. 10;

assistenti ordinari n. 12.

Potranno inoltre essere conferiti n. 25 incarichi di insegnamento, oltre ad eventuali incarichi da conferire in rapporto ai posti vacanti di professore di ruolo.

Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e di biblioteca addetto alla Facoltà sarà fornito da parte del Consorzio in accordo con l'Università di Padova e in relazione alle necessità. Il trattamento economico di detto personale non dovrà essere inferiore a quello pari grado delle corrispondenti categorie di personale statale.

In relazione al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Università degli studi di Padova si obbliga a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari e ai professori incaricati che saranno nominati, più il 20% degli emolumenti stessi per la costituzione dello speciale fondo con cui provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante ai titolari dei posti medesimi nel caso in cui la Facoltà, per il venir meno dei fondi necessari al suo funzionamento, debba essere soppressa e conseguentemente gli interessati abbiano a cessare dal servizio.

Art. 4.

L'Università degli studi di Padova consente che le proprie attrezzature ed in particolare i propri Istituti scientifici vengano utilizzati gratuitamente, ove occorra, per le attività e le iniziative della Facoltà di economia e commercio.

Art. 5.

Tutte le spese necessarie al funzionamento della Facoltà di economia e commercio, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Padova, in conseguenza dell'istituzione della medesima, e successive eventuali integrazioni, saranno a carico del Consorzio. Il Consorzio medesimo verserà all'Università degli studi di Padova l'ammontare delle spese preventivate in due rate eguali scadenti il 1° novembre ed il 1° marzo di ogni anno, salvo conguaglio in sede consuntiva.

Art. 6.

Il Consorzio assume, indipendentemente dal proprio contributo, l'onere di fornire locali idonei, luce e riscaldamento per il funzionamento della Facoltà per tutta la durata della presente convenzione o, quanto meno, fino a quando non abbia provveduto alla costruzione di un apposito complesso edilizio universitario assumendosene anche l'onere di gestione.

Il Consorzio si adoprerà affinchè gli Enti locali, territoriali e culturali di Verona concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alle attività didattiche e scientifiche della Facoltà.

Art. 7.

L'Università degli studi di Padova terrà gestione separata nel proprio bilancio per la istituenda Facoltà di economia e commercio e sottoporrà ogni anno entro il 30 settembre alla approvazione del Consorzio sovventore, per quanto di competenza di quest'ultimo, i relativi bilanci preventivi e conti consuntivi.

Art. 8.

Il Consorzio sovventore sarà rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Padova a norma di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente convenzione ha la durata di trenta anni e potrà essere rinnovata a meno che non intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 10.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dal Consorzio per il funzionamento della Facoltà di economia e commercio, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, i professori incaricati di cui al precedente art. 3 - 1° e 2° comma, i quali saranno ammessi al trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, restando comunque escluso qualsiasi ulteriore onere, mediato o immediato, diretto o indiretto, a carico dello Stato e dell'Università di Padova.

Art. 11.

Al cessare della presente convenzione tutto il materiale didattico e scientifico e quanto altro comunque acquisito o acquistato con i mezzi a disposizione del Consorzio sovventore, per il funzionamento della Scuola, rimarranno di proprietà del Consorzio stesso.

Viceversa resterà di proprietà dell'Università degli studi di Padova quanto da essa sia stato messo a disposizione della detta Facoltà.

Richiesto io funzionario rogante ho ricevuto il presente atto scritto in pagine sei e parte della settima, di fogli due e da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiararono in tutto conforme alla manifestatami loro volontà e con me firmato in ogni foglio.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

F.to: Guido Ferro, rettore dell'Università di Padova

F.to: Renato Gozzi, presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo di studi universitari in Verona.

F.to: Pier G. Fabbri Colabich, rogante.

Registrato a Padova il 28 novembre 1962. Atti privati, volume n. 614. Esatte L.: gratis.

Il V. Direttore. F.to: Antonio BETTIN.

Padova, 28 novembre 1962

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università di Padova riguardanti l'ordinamento della Facoltà di economia e commercio.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. — Dopo le parole «Facoltà di scienze politiche» vengono aggiunte «Facoltà di economia e commercio».

TITOLO IV

Facoltà di economia e commercio

Dopo l'art. 46 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 47. — La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in Economia e commercio.

La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, nautici, agrari e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale e applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Ragioneria delle aziende pubbliche;
2) Diritto industriale;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto processuale civile;
5) Diritto internazionale;
6) Ragioneria legale;
7) Legislazione bancaria;
8) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
9) Economia e tecnica dei trasporti;
10) Tecnica del commercio internazionale;
11) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
12) Economia montana e forestale;
13) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione;
14) Amministrazione industriale;
15) Econometria;
16) Relazioni umane;
17) Organizzazione aziendale;
18) Ricerca operativa;
19) Una lingua slava;
20) Diritto fallimentare.

Art. 48. — Gli insegnamenti di «Diritto commerciale» e di «Geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

L'insegnamento triennale per le lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 49. — L'esame di Matematica generale deve precedere quello di Matematica finanziaria e quello di Statistica; l'esame di Istituzioni di diritto privato deve precedere quello di Diritto commerciale e di Diritto industriale; gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico devono precedere quelli di Diritto internazionale, di Diritto del lavoro e di Diritto amministrativo, gli esami di Economia politica (primo corso) e di Statistica (primo corso) devono precedere quelli di Scienza delle finanze e di Diritto finanziario, di Economia politica agraria, gli esami di Statistica (primo corso) e di Economia politica (secondo corso) devono precedere l'esame di Politica economica e finanziaria, gli esami di Ragioneria generale e applicata devono precedere quelli di Tecnica bancaria e professionale e di Tecnica commerciale e industriale.

Art. 50. — Gli esami di profitto possono avere carattere dottrinale e professionale e consistere in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici.

L'esame di laurea riguarda la discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dal candidato e l'esposizione e discussione di almeno uno fra due argomenti, scelti dal candidato stesso, in materie diverse fra loro e diverse da quella della dissertazione scritta.

Gli argomenti della dissertazione scritta e delle tesi orali devono essere tempestivamente approvati dai professori delle rispettive materie.

Almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea lo studente deve aver depositato alla segreteria della Facoltà la dissertazione scritta con l'indicazione degli argomenti delle tesi orali.

Art. 51. — Appartengono alla Facoltà i seguenti Istituti:

1) Istituto di Ragioneria e tecnica economica;
2) Istituto di Matematica;
3) Istituto di Statistica;
4) Istituto di Merceologia;
5) Istituto di Discipline giuridiche;
6) Istituto di Discipline economiche;
7) Istituto di Lingue straniere;
8) Biblioteca di Facoltà.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. **420**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Ponte, sita nel comune di Pergola (Pesaro e Urbino).

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Ponte, sita nel comune di Pergola (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. **421**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria Regina in rione Nanni del comune di Squinzano (Lecce).

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lecce in data 2 febbraio 1962, integrato con altro decreto del 3 febbraio 1962 e con dichiarazione del 27 aprile 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria Regina in rione Nanni del comune di Squinzano (Lecce) ed è stato istituito un ufficio coadiutorale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 422.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sita in frazione Piccilli del comune di Tora e Piccilli (Caserta).

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, sita in frazione Piccilli del comune di Tora e Piccilli (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 105. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 423.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita in frazione Piane del comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, sita in frazione Piane del comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 104. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1963, n. 424.

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ad acquistare alcuni immobili.

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari viene autorizzato ad acquistare dall'avv. Pietro Sorace, per il prezzo di L. 16.500.000 due appartamenti contigui, composti di nove camere ed accessori, siti in Roma, nello stabile di via Antonio Bosio, 2, interni 6 e 6/A, nonchè un vano ad uso cantina posto al piano seminterrato dello stesso stabile, meglio descritti nell'atto di compravendita, redatto in Roma, il giorno 19 luglio 1960, repertorio n. 77331, fascicolo n. 6224, dal dott. Placido Gamberale, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili di Roma e Velletri.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 166, foglio n. 17. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1963.

Sostituzione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di Taranto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 270, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza De Girolamo Raffaele venne designato, per un biennio, quale giudice presso il Tribunale militare territoriale di Taranto nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che detto ufficiale è stato trasferito in data 26 settembre 1962 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) è cessato dalla carica dalla data predetta;

Tenuto conto che il giudice nominato in sua sostituzione dura nella funzione per il tempo che rimane al sostituto per compiere il biennio per il quale era stato nominato;

Decreta:

Il tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Mongillo Lorenzo viene designato, quale giudice, presso il Tribunale militare territoriale di Taranto, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in sostituzione del tenente colonnello di pubblica sicurezza De Girolamo Raffaele dal 25 gennaio 1963 al 31 dicembre 1963.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: Bisori

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1963
Registro n. 7 Interno, foglio n. 204

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1963, con il quale è stato costituito presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Vista la nota 9601, del 20 febbraio 1963, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara ha comunicato che il dott. Setari Vincenzo, membro del Comitato predetto è stato sostituito nella direzione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo dal dott. Isidoro Alberto e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione anche in seno al Comitato stesso;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Isidoro Alberto è nominato membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza degli addetti alla raccolta, selezione, incassamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise, in sostituzione del dott. Setari Vincenzo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: Bertinelli

(2335)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1963.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1962 e 30 giugno 1962, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 7 luglio 1962, registro n. 18, foglio n. 313 e il 14 settembre 1962, registro n. 25, foglio n. 8;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 14 dicembre 1962;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la temporanea importazione di piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare.

La quantità minima di piombo ammissibile alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi mille ed anni uno.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti dalla zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	3 febbraio 1963	2 agosto 1963
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1963)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	27 febbraio 1963	26 agosto 1963
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 febbrao 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	27 febbraio 1963	26 agosto 1963
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	11 febbraio 1963	10 agosto 1963
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	12 febbraio 1963	11 agosto 1963
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	11 febbraio 1963	10 agosto 1963
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	27 febbraio 1963	26 agosto 1963
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	1 marzo 1963	31 agosto 1963
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	11 febbraio 1963	10 agosto 1963
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportate anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	3 febbraio 1963	2 agosto 1963

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	9 febbraio 1963	8 agosto 1963
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	1 marzo 1963	31 agosto 1963
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	1 marzo 1963	31 agosto 1963
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 9 agosto 1962).	10 febbraio 1963	9 agosto 1963
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	18 febbraio 1963	17 agosto 1963
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	28 febbraio 1963	27 agosto 1963
17. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche in forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	4 febbraio 1963	3 agosto 1963
18. Polvere di zirco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	11 febbraio 1963	10 agosto 1963
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in bigiie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	18 febbraio 1963	17 agosto 1963
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	3 febbraio 1963	2 agosto 1963
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, o seta tussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	27 febbraio 1963	26 agosto 1963
22. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori di esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	28 febbraio 1963	27 agosto 1963
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	3 febbraio 1963	2 agosto 1963
24. Tricloro-etanolo, friton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	26 febbraio 1963	25 agosto 1963
25. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	1 marzo 1963	31 agosto 1963
26. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1963).	Decreto Ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	11 febbraio 1963	10 agosto 1963

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 343. — BAJOCCHI

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1963.

Proroga del termine fissato dal decreto ministeriale 20 luglio 1961, concernente le opere, principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento e costruzione della Centrale telefonica di Capri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche modificato con decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società esercizi telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella V zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 180 del Codice P. T., approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda in data 17 dicembre 1962 presentata dalla Società esercizi telefonici intesa ad ottenere la proroga del termine, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1961 dichiarante la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento e costruzione della centrale telefonica di Capri, dal 20 luglio 1963 al 31 dicembre 1964;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato che per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della Società concessionaria, si delinea la possibilità che il completamento delle opere non possa avvenire prima del 20 luglio 1963, data fissata dal decreto ministeriale 20 luglio 1961, portante l'approvazione del piano tecnico relativo alle opere citate, in quanto il decreto di accesso sul fondo espropriato è stato rilasciato dal prefetto di Napoli soltanto il 17 ottobre 1962;

Considerato che la inutile scadenza del termine citato comporterebbe la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1961, con innegabile, grave pregiudizio allo sviluppo del servizio telefonico pubblico, a tutto danno del generale interesse;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1961 è prorogato dal 20 luglio 1963 al 31 dicembre 1964.

Roma, addì 16 marzo 1963

Il Ministro: RUSSO

(2441)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, alcune zone site nel comune di Tarquinia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tarquinia;

Viste le opposizioni, presentate avverso la sopracitata proposta di vincolo, dal comune di Tarquinia, dalle sorelle Benedetti, dai signori Giudizi Antonio e Cesarini Wilma e dal sig. Saraga Guglielmo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè presentano caratteri di non comune bellezza panoramica e perchè, oltre a formare suggestivi quadri godibili da numerosi punti di belvedere — particolarmente strade pubbliche — contengono vasti tratti dai quali si può ammirare la vista della piana sottostante fino al mare; inoltre, con i vari monumenti in esse esistenti, le zone stesse costituiscono importanti complessi di immobili, aventi valore estetico-tradizionale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Tarquinia racchiuse entro la seguente delimitazione: partendo dal viale Luigi Dasti, il limite del vincolo segue tale viale, la comunale Paparello, la strada vicinale della Madonna del Pianto, la vicinale dell'Infernaccio fino alla particella catastale 75 del foglio 74, indi le particelle catastali 75, 74, 69, 115 del foglio 74 fino allo incrocio della comunale Gabellotta con l'Aurelia, poi l'Aurelia, la vicinale del Ponte Marta, la comunale Valverde, indi, comprendendo la particella catastale 134 del foglio 69, segue la vicinale Poggio Ranocchia, il limite delle particelle catastali 446, 18, 19 foglio 71,

via Porta di Castello, le particelle catastali 25 e 447 fino alla comunale di Valverde, indi questa, la strada di circonvallazione poi le antiche mura fino alla vicinale di Porta Nuova, tale strada sino alla particella catastale 88 del foglio 73, indi le particelle catastali 88 e 90, la strada vicinale Clementina, via Porta Tarquinia sino alla provinciale Tarquinia-Viterbo e questa fino al viale Luigi Dasti, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Tarquinia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 4

Oggi 22 novembre 1960, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) TARQUINIA *Vincolo panoramico;*

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente alle ore 10,55 dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione degli argomenti allo ordine del giorno.

(*Omissis*).

La Commissione proviciale di Viterbo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che le zone del comune di Tarquinia comprendenti le monumentali Chiese di Santa Maria di Castello e di Santa Maria di Valverde, le antiche opere di fortificazione, le mura della cinta cittadina con le torri e le porte, racchiudono complessi di immobili aventi eccezionale valore estetico e tradizionale;

Visto inoltre che tali complessi con le zone sottostanti presentano caratteri non comuni di bellezza panoramica e formano suggestivi quadri naturali;

Rilevato che esistono nelle predette zone punti di visuale, particolarmente strade pubbliche, che offrono il godimento dei suddetti quadri naturali ed altri ancora verso la sottostante piana e fino al mare,

Propone all'unanimità di assoggettare a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone del comune di Tarquinia racchiuse entro la seguente delimitazione partendo dal viale Luigi Dasti, il limite del vincolo segue tale viale, la comunale Paparello, la strada vicinale della Madonna del Pianto, la vicinale dell'Infernaccio fino alla particella catastale 75 del foglio 74, indi le particelle catastali 75, 74, 69, 115 del foglio 74 fino all'incrocio della comunale Gabellotta con l'Aurelia, poi l'Aurelia, la vicinale del Ponte Marta, la comunale Valverde, indi, comprendendo la particella catastale 134 del foglio 69, segue la vicinale Poggio Ranocchia, il limite delle particelle catastali 446, 18, 19 del foglio 71, via di Porta di Castello, le particelle catastali 25 e 447 fino alla comunale di Valverde, indi questa, la strada di circonvallazione poi le antiche mura fino alla vicinale di Porta Nuova, tale strada sino alla particella catastale 88 del foglio 73, indi le particelle catastali 88 e 90, la strada vicinale Clementina, via di Porta Tarquinia sino alla provinciale Tarquinia-Viterbo e questa fino al viale Luigi Dasti.

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo LUDOVISI

Il segretario: Piero SARELLI FIORETTI

(2338)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle dei Cappuccini nel comune di Fossombrone (Pesaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 ottobre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2, della legge sopracitata, la zona del colle dei Cappuccini nel comune di Fossombrone (Pesaro);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fossombrone (Pesaro):

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dai signori Radi Sante, Radi Augusto, Biagioli Gustavo e quella prodotta dai signori Pierini Marcella in Bresciani e Bresciani Domenico;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il verde del bosco che la ricopre ed il monumentale convento dei Cappuccini sulla sommità, costituisce un complesso avente particolare valore estetico e tradizionale, formando inoltre un quadro naturale di particolare bellezza godibile dall'antistante abitato di Fossombrone;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fossombrone costituita dal colle dei Cappuccini così delimitato — strada provinciale Mondaviese — strada comu-

nale dei Cappuccini fino al convento compreso per tutto il suo perimetro fino alla particella n. 70 compresa, poi mappali 170 e 25 fino al fosso del Sasso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Fossombrone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1963

p. Il Ministro: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 20

Oggi 25 ottobre 1961, previa regolare convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, alle ore 9,30, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) SANT'AGATA FELTRIA - *Bosco di Badda Mont'Ercole;*
2) GRADARA - *Proposta di vincolo di insieme dell'abitato;*
3) FOSSOMBRONE - *Colle dei Cappuccini;*
4) BORGO PACE - *Località Bocca Trabaria;*
5) Varie.

Sono presenti i signori:

della Chiara Alcibiade, presidente;
Lumini ing. Ubaldo, soprintendente ai monumenti;
Mariotti ing. Carlo, rappresentante dell'Associazione agricoltori;
Benoffi rag. Renato, direttore dell'Ente provinciale turismo;
Guidi arch. Gastone, rappresentante dell'Ordine architetti;
Baldassari Lazzaro, sindaco del comune di Gradara;
Federici Silvano, vice sindaco di Fossombrone;
Visara dott. Piero, capo ispettore ripartimentale delle foreste di Pesaro.

E' assente il sig. Del Vedovo Giuseppe, rappresentante della Associazione industriali di Pesaro.

E' assente inoltre il sindaco di Borgo Pace.

Funge da segretario il geom. Mazzoli Antonio dell'Amministrazione provinciale di Pesaro.

Il presidente della Commissione, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

FOSSOMBRONE - *Colle dei Cappuccini*

La Soprintendenza ai monumenti riferisce alla Commissione che, d'accordo con l'Amministrazione comunale, si è ravvisata la opportunità di sottoporre al vincolo paesistico il Colle dei Cappuccini.

Il rappresentante della Amministrazione comunale espone le proprie preoccupazioni in ordine all'esercizio delle cave in atto.

Per questo la Soprintendenza precisa che la stessa legge 1497 all'art. 11 prevede un particolare esame nel caso di esercizio di cave.

Dopo breve discussione sull'argomento, viste alcune fotografie della località, la Commissione essendo a perfetta conoscenza della località e rinunciando per questo al sopraluogo, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Fossombrone ai sensi dei numeri 3) e 4) della legge 1497 il colle dei Cappuccini così delimitato:

strada provinciale mondaviese - strada comunale dei Cappuccini fino al convento compreso per tutto il suo perimetro fino alla particella n. 70 compresa, poi mappali 170 e 25 fino al fosso del Sasso.

Il colle dei Cappuccini, col verde del bosco che lo ricopre ed il monumentale convento dei Cappuccini sulla sommità, costituisce un complesso avente particolare valore estetico e tradizionale mentre costituisce un quadro naturale di particolare bellezza godibile dal fronteggiante abitato di Fossombrone.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare la Commissione viene sciolta alle ore 12.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIARA

Il segretario: Antonio MAZZOLI

(2340)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sponda del lago di Valganna (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 22 dicembre 1959 e 18 luglio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sponda del lago di Ganna (Varese);

Considerato che i verbali della suddetta Commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Valganna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce uno dei più significativi paesaggi del Varesotto in quanto il piccolo lago, circondato da una ricca e pregiata vegetazione, è situato al fondo di una silenziosa e caratteristica valletta formando un quadro naturale di rilevante interesse paesistico e turistico, visibile inoltre dalla strada provinciale Luino-Varese;

Decreta:

La sponda del lago di Ganna sita nel territorio nel comune di Valganna comprendente tutta la zona della valletta, limitata nel modo che segue:

a nord: dalla linea di confine del territorio comunale di Valganna, a est: seguendo la curva del livello quota 600; a sud: dalla linea di confine del territorio comunale; a sud-ovest: seguendo la curva del livello quota 600; a ovest: seguendo la linea di confine del territorio comunale; a nord-ovest: seguendo la linea di pendio del monte Mondonico e da questo scendendo verso nord a raggiungere la linea di confine del territorio comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valganna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

(*Omissis*).

Sponda del lago di Ganna in comune di Valganna e frazioni di Induno Olona, Bedero, Valcuvia, Cunardo, Cugliate e Marchirolo.

E' presente il sig. Gervasini Attilio, rappresentante del comune di Valganna.

LA COMMISSIONE

Riconosciuta la caratteristica bellezza del lago di Ganna che costituisce uno dei più significativi paesaggi del Varesotto in quanto il piccolo laghetto circondato da una ricca e pregiata vegetazione è situato al fondo di una silenziosa e caratteristica valletta formando un quadro naturale di rilevante interesse paesistico e turistico visibile dalla strada provinciale Luino-Varese;

Delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della zona di cui sopra nel seguente modo.

Tutta la zona comprendente la valletta di Valganna limitata:

a nord: dalla linea di confine del territorio comunale di Valganna;

a est: seguendo la curva del livello quota 600;

a sud: dalla linea di confine del territorio comunale;

a sud-ovet: seguendo la curva del livello quota 600;

a ovest: seguendo la linea di confine del territorio comunale;

a nord-ovest: seguendo la linea di pendio del monte Mondonico e da questo scendendo verso nord a raggiungere la linea di confine del territorio comunale.

(*Omissis*).

Verbale n. 3 Adunanza del 18 luglio 1962

(*Omissis*).

6) VALGANNA: *Rettifica del vincolo adottato il 22 dicembre 1959.*

E' presente l'Assessore delegato sig. Gemolo Comolli.

LA COMMISSIONE

Sentito il rappresentante del Comune di Valganna;

Rilevato che la richiesta di chiarimenti da parte del Ministero della pubblica istruzione deriva da un equivoco portato da un errore per eccesso dell'ordine del giorno della seduta del 22 dicembre 1959, in quanto parrebbe che alla zona proposta per l'imposizione del vincolo di legge fossero interessati altri Comuni;

Considerato che, come invece si evince dalla deliberazione di questa Commissione in data 22 dicembre 1959, la zona vincolata fa tutta parte ed esclusivamente del territorio amministrativo del comune di Valganna;

All'unanimità delibera di confermare, a tutti gli effetti la propria precedente delibera del 22 dicembre 1959.

A questo punto i rappresentanti del comune di Valganna si allontanano.

(*Omissis*).

(2339)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Brescia, in aggiunta a quelle di cui al decreto interministeriale 2 agosto 1962, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a-b-c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto il decreto in data 2 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 23 agosto 1962, col quale sono state delimitate, ai fini dell'applicazione dello stesso art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, le zone della provincia di Brescia;

Considerato che occorre procedere ad una delimitazione suppletiva per includere le zone che, a seguito di ulteriori accertamenti tecnici, sono risultate colpite dagli stessi eventi;

Sentito l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Brescia;

Decreta:

Per la provincia di Brescia, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto interministeriale in data 2 agosto 1962, quelle appresso specificate:

comune di Angolo, per il territorio compreso tra la strada statale della Valle del Dezzo e il fiume Dezzo e per le località Dergna, Vareno, Se, Crapa, Frassine e Ortighera;

comune di Bienno, per il territorio compreso tra il Ponte Dosso e il confine col comune di Berzo Inferiore e per la località La Poia;

comune di Breno, per le località Balote, Bosche, Calameto, Follo, Ponte Madonna e Spinera;

comune di Capo di Ponte, per il territorio compreso tra le località Monastero, Le Sante e Naquane e il fiume Oglio; nonchè per il territorio in destra del fiume Oglio compreso tra la località Scianica e il confine col comune di Ono San Pietro;

comune di Cevo, per le località Isola e Fresine;

comune di Corteno, per le località Brandet, Sant'Antonio e Moranda;

comune di Edolo, per il territorio compreso tra il torrente Ogliolo, il fiume Oglio e la strada statale per l'Aprica nonchè per la località Costa al Solivo;

comune di Gianico, per il territorio compreso tra le località Madonna di Gianico, Dosso e il centro abitato di Gianico;

comune di Malonno, per una striscia della larghezza media di m. 100 sulla sponda sinistra del fiume Oglio, dal confine col comune di Sonico a quello col comune di Berzo Demo, e per una striscia della larghezza media di m. 800 sulla sponda destra del fiume Oglio, dal confine col comune di Sonico a quello col comune di Paisco Loveno;

comune di Bagolino, per una striscia della larghezza media di m. 200 della sponda destra del fiume Caffaro dalla località Ponte Selva alla località Ponte Destrone nonchè per le località Bromino, Vaia e Dasdana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(2451)

DECRETO INTERMINISTERIALE 23 marzo 1963.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Agrigento nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a-b-c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana nonchè gli Ispettorati provinciale dell'agricoltura e distrettuale delle foreste della provincia di Agrigento;

Decreta:

Per la provincia di Agrigento, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Licata, per le contrade Gaffe, Fontanazze, Fornazzo, Piana Penninello, Pozzillo, Pisciotto, Cotronebbo, Scifitelli, Piana San Vincenzo, Carruba, Carrubella, Mollaga, Grasciura, Lago, Cannatazzo, Faia, Troccono, Poggio di Cuti, Pezza Scifo, San Nicola, Cuti Cascino, Poliscia, Ciavarello, Piana Romano, Pezza, Piana Ginisi, Conca, Calandino, Sant'Oliva, Corso, Porretta, Apaforte, Pernice, Stretto, Pizzo Caduta, Giannotta, Piana San Michele, Poggio Lemmo, Monte Sole, Montagna, Poggio Cofino, Piana Cannelle, Comera, Mucciacqui, Fiume Vecchio, Isca Monacelli, Culazzo, Landro, Falamandrina, Pirainello, Malocotogno, Caterlippe, Comune, Sabbuci, Vallatazza, Safarello, Fondachello, Casalicchio, Torrente La Manca, Tofanello, Vallone della Palma;

comune di Agrigento, per le contrade Piano Pitarri, Poggio Vascello, Mandrascava, Cipolluzzo, Misita, Zingarello, Piano Mola, Gibisa, Cannatello, Timpa Palombi, Cugno Sala, Timpa Scarpoli, Giarra, Quarantotto, Cugno Lampo, Magasé, Cavaliere, Poggio Muscello, Donfante, San Leone, San Gregorio, Zona Templi, Poggio Meta, Tamburello, San Biagio, Forche, San Giuseppuzzo, Palmentelle, Fontanelle, Amagione, Minaga, Costa di Porco, Consolida, La Piana, Maddalusa, Cumbo, Poggio Giache, Villaseta, Zunica, Monserrato, Inficherna, Piano Cavallo, San Luca, Pipitone, Piano Gatta, Fondacazzo, Pezzino, Sporgente, Santa Lucia, Canalotto, Montaperto, Manichella, Pozzo Grande, Poggio Disi, Canneto, Sciabbica, Giuranella, Firriato, Monte Navaro, Calafatello, Giardina Gallotti, Suzza, Mintini, Vallone Sinatra, Piano della Signora, Piri Murria, Salume, Scomuzzato, Rinollo, Cozzo Tahari, Lauricelli, Cozzo Erbe bianche, Milione, Rocca San Giovanni, Cozzo Tre Fontane, Grotta affumata, Montagna di mezzo, Spogliapadrone, Fàuma, Agnone, Vallone di Fontana fredda, Monte Mele, Vallone della

Nave, Roccia Notaro, Mirìo, Cozzo Berna, Borangio, Cugno Cuti, Coda di Volpe, Castelluccio, Pizzo Fanina, Piro, Orto Meli, San Giorgio;

comune di Favara, per le contrade Misilina, San Benedetto, Dolcetta, Piano Ciavola, Caldare, Palamenga, San Vincenzo, Rocca Perniciara, Fiorica, Portella di Pezze, Scintilia, Smiroldo, Baronessa, Cerasa, Rocca Daniele, Pioppo, Renazzo, Iacono, Giarrizzo, Vento;

comune di Aragona, per le contrade Coda di Volpe, Macalube, Consolida, Agnellaro, Caldare, Vulcanelli, Pispico, Ranciditi, Palamenga, San Vincenzo, Castellaccio, Rocca dei Conti, Poveromo, Vallone Alongi, Serra Palermo, Giardino, Diesi;

comune di Comitini, per l'intero territorio comunale;

comune di Grotte, per l'intero territorio comunale;

comune di Racalmuto, per l'intero territorio comunale;

comune di Castrofilippo, per la contrada Cometi;

comune di Porto Empedocle, per l'intero territorio comunale;

comune di Realmonte, per l'intero territorio comunale;

comune di Siculiana, per l'intero territorio comunale;

comune di Montallegro, per l'intero territorio comunale;

comune di Cattolica Eraclea, per le contrade Monte Sansorino, Fosso Stagnone, La Mortilla, Iannicello, Cucitrazzera, Donnarosa, Santa Maria del Ponte, Coste Pisane, Ardicola, Fosso Saia, Sottosaia, Cappellanìa, Monte Mongiovì, Solfare, Tortorici, Monte Cavallaro, Stazione Cattolica, Giaiamo, Portella Puledro, Piano della Monaca, La Piana, Eraclea, Solfare d'Agnello;

comune di Ribera, per le contrade San Pietro Inferiore, San Pietro Superiore, Piano San Pietro, Giardinello, Piano Giardinello, Pizzi della Croce, Cuci-cuci, Donna Vanna, Panetteria, Gulfa, Canalotto, Quartolungo, Giummarella, Cozzo di Schiavo, Piccirilla, Belmonte, Ciagolaro, Musiri, Mancusi, Pizzo Nucillaro, Scirinda, Valle della Ficarella, Casa del Duca, Vallone dell'Aquila, Mazzarino, Piano Spito, Spadaro, Piana, Galasso, Giordano, Castello, Torre, Rizzi, Costa Coniglio, Magone, Imbriaca, Il Casino, Castellazzo, Vallone del Corvo, Cisternazza, Camemi, Secca Grande, Piana Grande, Camimello, Piro, Verdura;

comune di Calamonaci, per l'intero territorio comunale;

comune di Lucca Sicula, per le contrade Salina, Scala, Macina, Speziale, Imperatore, Volpara;

comune di Villafranca Sicula, per le contrade Cuti, San Calogero, Curcio, Baronello, Castellaccio, Mintina, Stagnone, Tregalegi, Cabbasa, Pepe Cuti;

comune di Burgio, per le contrade Cristìa, Re, Serrone Nero, Chiabaré, Piana di Russi, Pozzillo, Serra di Biondo, Garobici, Campello;

comune di Caltabellotta, per le contrade Cannamasca, Martusa, Giraffe, Ciccirata, Romeo, Burgiotto, Pozzillo, Abbeveratura vecchia, Ficuzza, Zurcaro, Gran Montagna, Carusa, Canneria, Telegrafo, Docchiara, Utime, Inchiusa, Cavallaro, Corvo, Cozzo Gelso, Pietra grossa, Rocca Parco, Portelle, Pioppo, Perrana, Scunda, Vigna di Corte, Manichelle;

comune di Sciacca, per le contrade Verdura inferiore, Collo Vicario, Piano Fossillo, Verdura superiore, Macàuda, Bellapietra, Tranchina, Salinella, San Giorgio, Gorgo, Castelluccio, Saraceno, Cozzo Pavone, Spina santa, Manichelle, San Domenico, Quarti, Torredara, Santa Domenica, Forficicchia, Perrana, Pioppo, Asparella, Monte Rotondo, Galenzo Aquilea, Carabollace, Fontana Calda, Locogrande, Monte Comune Cancio, Lazzarino di sotto, Tre pietre, Lazzarino di sopra, Perranotta, Porcarìa, Torre Barone, Galati, Campella, Montagnola, Milazzo, Nadore, Nadorello, Bagni Molinella, Suareto, Mendolito, San Calogero, Montagna, Siracusa, Portolana, Strasatto, Piano Santi, Serralunga, Materazzaro, Caprerìa, Cava di Lauro, Guardia, Cinquegrana, Gaddimi;

comune di Sambuca di Sicilia, per le contrade Galluzzo, San Giacopello, San Giacomo, San Biagio, Vanera, Cammauta, Adragna, Rincione;

comune di Santo Stefano Quisquina, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(2452)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Salari medi per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 37, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale

1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia

Comune di San Remo

Categoria del personale	Categoria degli esercizi					
	Alberghi Lusso	Alberghi Prima	Alberghi Seconda	Alberghi 3ª Pensioni 1ª e 2ª	Alberghi 3ª Pensioni 4ª	Locande
Categoria prima *A*) . .	75.000	73.000	—	—	—	—
Categoria prima *B*) . .	70.000	65.000	58.000	—	—	—
Categoria seconda . . .	62.500	58.000	55.000	51.000	—	–
Categoria terza	57.500	54.500	52.000	49.000	47.000	46.500

Comuni di Bordighera, Ospedaletti e Taggia

(Compresa la frazione di Arma di Taggia)

Le retribuzioni medie mensili concordate per San Remo, ridotte del 74 %.

Comuni di Imperia, Ventimiglia e Vallecrosia

Le retribuzioni medie mensili concordate per San Remo, ridotte del 16 %.

Comuni di Diano Marina, San Bartolomeo del Cervo e Cervo Ligure

1) per i mesi dal 1° giugno al 30 settembre: le identiche retribuzioni medie mensili concordate per San Remo;

2) per i mesi dal 1° ottobre al 30 maggio: le retribuzioni medie mensili concordate per San Remo, ridotte del 20 %.

Rimanenenti Comuni e frazioni degli stessi

Le retribuzioni medie concordate per San eRmo, ridotte del 20 %.

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra determinate si intendono, comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compresa la gratifica natalizia ed il valore in contanti del vitto e dell'alloggio e sono ragguagliate a 26 giornate lavorative al mese.

Nei casi di occupazione inferiore al mese, il valore tabellare mensile verrà diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro.

Per la classifica del personale si fa riferimento a quella prevista dal contratto nazionale di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(2180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 278, relativo alla fornitura di livellatrici nella Repubblica del Togo

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 41 del 15 marzo 1963 il bando di gara n. 278, relativo alla fornitura di 2 livellatrici da 100 HP. circa, 1 stock di parti di ricambio. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare di Fr. CFA 15.000.000. Termine di consegna: due mesi per la merce resa franco magazzino Lavori pubblici a Lomé.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Président de la Commission Consultative des Marchés, Présidence de la République togolaise a Lomé, entro le ore 11 G.M.T della data stabilita per l'apertura che avverrà pubblicamente il 2 maggio 1963 alle ore 15 G.M.T., nel Palazzo del Governo a Lomé (Salle de réunion de la Commission Consultative des Marchés).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2383)

Bando di gara n. 279, relativo alla fornitura di elettropompe e serbatoi metallici nella Somalia

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 44 del 20 marzo 1963 il bando di gara n. 279, relativo alla fornitura di elettropompe e serbatoi metallici. Località: Mogadiscio (Somalia). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Shso. 3.500.000.

Le offerte dovranno essere inviate alla Segreteria del Dipartimento ll. pp. e comunicazioni della Repubblica somala, in Mogadiscio, non più tardi delle ore 10 locali (7 GMT) del giorno 30 maggio 1963 mentre quelle presentate a mano, potranno essere accettate fino all'apertura dei plichi, che avrà luogo in data e ora da fissarsi prossimamente, presso i Servizi del Ministero ll. pp. e comunicazioni del Governo della Somalia a Mogadiscio (Somalia).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2382)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2264)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Sestola (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2262)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di San Possidonio (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2263)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di San Prospero (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2265)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Savignano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.291.554 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2266)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Gergei (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.146.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2267)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Villanovatulo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2268)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Polinago (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2270)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2271)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.262.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2269)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2272)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2273)

Autorizzazione al comune di Montappone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Montappone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2274)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2275)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Nicotera (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2276)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Scigliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2277)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Fuscaldo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2278)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Bianchi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2279)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2280)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Ischitella (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2281)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Bovino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2282)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ascoli Satriano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2283)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Apricena (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2284)

Autorizzazione al Comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2289)

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Anzano di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2285)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Mattinata (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2286)

Autorizzazione al comune di Carlantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Carlantino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2287)

Autorizzazione al comune di Casteluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2288)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Lesina (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2290)

Autorizzazione al comune di Ortanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ortanova (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Margherita di Savoia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2291)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Offida (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2295)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Accadia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2297)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Cagnano Varano (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2298)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2299)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2296)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Rotella (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2300)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2301)

Autorizzazione al comune di S. Marco La Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di S. Marco La Catola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2302)

Autorizzazione al Comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Carapelle (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2303)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Deliceto (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2305)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Vieste (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2306)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2304)

Autorizzazione al comune di S. Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di S. Ferdinando di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2307)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di S. Giovanni Rotondo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2308)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Candela (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2309)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Poggio Imperiale (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2310)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Peschici (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2312)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Rodi Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2313)

Autorizzazione al comune di Pietra Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Pietra Montecorvino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2311)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Chieuti (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2314)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Iglesias (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2315)

Autorizzazione al comune di Faeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Faeto (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2316)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune Carbonia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2317)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Afragola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2318)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Todi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2319)

Autorizzazione al comune di S. Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di S. Marco in Lamis (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2321)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Urbino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2320)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Velletri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 385.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2322)

Autorizzazione al comune di S. Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di S. Giuliano Terme (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2323)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Cerignola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2324)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Molfetta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2325)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1963, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2326)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale, di nuova formazione, sito in sponda sinistra del fiume Reno, in località Chiappone del comune di Porretta Terme (Bologna).

Con decreto 21 marzo 1963, n. 172/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale di nuova formazione sito in sponda sinistra del fiume Reno, in località Chiappone del comune di Porretta Terme (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 11, mappale 204 (Ha 0.34.20) e al foglio 13, mappali 205 (Ha 0.24.20), 206 (Ha 0.21.20), 207 (Ha 0.01.26) di complessivi Ha 0.80.86 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 luglio 1962, in scale 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2026)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'ex alveo del fiume Vomano, in comune di Pineto (Teramo).

Con decreto 21 marzo 1963, n. 170/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'ex alveo del fiume Vomano, segnato nel catasto del comune di Pineto (Teramo), al foglio 3, mappali 19 e 100, di complessivi Ha 1.77.60, ed indicato, in tinta azzurra, nella planimetria rilasciata il 17 agosto 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Teramo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2027)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo colmato del canale Molla, in comune di Grosseto.

Con decreto 8 giugno 1961, n. 536, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di alveo, colmato, del canale Molla, segnato nel catasto del comune di Grosseto, al foglio 50, mappali 5-*a*; 6-*a*; 11-*b*; 6½ e 25½; ed al foglio 61, mappale 1-*a*, di complessivi mq. 21450, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 gennaio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Grosseto, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2028)

Variazioni al programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per portare a compimento il risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato di Matera.

I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro, hanno approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619, le variazioni al programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per portare a compimento il risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato di Matera.

(2029)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1962, registro n. 227 Finanze, foglio n. 269, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 8 aprile 1959 dal dottor Nudi Faust, intendente di finanza di 1ª classe, avverso il decreto Ministeriale 4 marzo 1959, con il quale è stato disposto il collocamento a riposo del predetto impiegato, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(2165)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale irrigazioni ed opifici del torrente Astico », con sede in Thiene (Vicenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 17566, in data 20 marzo 1963, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche apportate agli articoli 4, 16, 22 e 24 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio generale irrigazioni ed opifici del torrente Astico », con sede in Thiene (Vicenza), deliberate dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 3 dicembre 1961.

(1754)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1962, numero 30131/8615, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santacroce Ida, nata a Torre de' Passeri il 3 marzo 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria, estese complessivamente mq. 695 riportate in catasto alle particelle n.ri 85 (parte), 596 e 592/*a* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria, e nella planimetria tratturale con i n.ri 459, 461 e 460/*a*.

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1962, numero 30133/8613, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Buccilli Pietro, nato in Castiglione a Casauria il 4 dicembre 1883, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria e Tocco e Casauria, estese complessivamente mq. 25 riportata in catasto alla particella n. 595/*a* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 466/*a*.

(2030)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Vicinia di Mezzocorona, con sede nel comune di Mezzocorona (Trento), e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1963, registro n. 6) foglio n. 166, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Vicinia di Mezzocorona, con sede nel comune di Mezzocorona (Trento), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Endrizzi Elio; Ferrarol Luigi; Toniolli Dario; Calovi Carlo; de Pilati avv. Mario; Dalpiaz Marco e de Vescovi Gino.

(2031)

Costituzione del Consorzio stradale di miglioramento fondiario « Cappuccinelli-Montemalbe », con sede in Perugia, e nomina della Deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1963, registro n. 6, foglio n. 165, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio stradale di miglioramento fondiario « Cappuccinelli-Montemalbe », con sede in Perugia, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Milletti prof. Roberto; Paoletti dott. Vittorio e Brutti comm. Francesco.

(2032)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 28 gennaio 1963 dalla signora Paulovich Erminia in Matkovich, nata a Pisino (Pola) il 26 gennaio 1926, residente a Trieste in via Frausin 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Paoli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Paulovich Erminia in Matkovich è ridotto nella forma italiana di Paoli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 11 agosto 1961 dal sig. Suša Giovanni, nato a Portorose (Pola) il 15 novembre 1921, residente a Roma in via Ettore Rolli 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sussa;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Suša Giovanni è ridotto nella forma italiana di Sussa.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Sirotic Rosina nata a Pirano il 1° dicembre 1927, moglie;
2. Suša Marina nata a Portorose il 26 agosto 1950, figlia;
3. Suša Fabio nato a Roma il 25 novembre 1956, figlio.

Il sindaco del comune di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 26 ottobre 1962 dalla signorina Mihovilcevich Wally, nata a Fiume l'11 aprile 1922, residente a Trieste in via P. Revoltella, 18, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Micheli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Mihovilcevich Wally è ridotto nella forma italiana di Micheli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 24 novembre 1962 dalla signora Marsic Angela in Razem nata a Villa Decani (Pola) il 3 maggio 1907, residente a Trieste in via Zorutti, 30, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Marsi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Marsic Angela in Razem è stato ridotto nella forma italiana di Marsi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 28 gennaio 1963 dal sig. Matkovich Giuseppe nato a Pisino (Pola) il 3 giugno 1916, residente a Trieste in via Frausin, 2, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Matteoni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Matkovich Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Matteoni.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Paulovich Erminia, nata a Pisino il 26 gennaio 1926, moglie;
2. Matkovich Diana, nata a Pola il 28 novembre 1948, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 14 gennaio 1963 dal sig. Kontic Giuseppe, nato a Racizze di Pinguente (Pola) il 14 dicembre 1920, residente a Trieste in via Rossetti, 47, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Conti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Kontic Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Conti.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Cerneha Anna nata a Pinguente il 18 febbraio 1926, moglie;
2. Kontic Mario nato a Pinguente il 29 novembre 1947, figlio;
3. Kontic Bruno nato a Capodistria il 25 maggio 1954, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 24 novembre 1962 dal sig. Goiach Silvano nato a Cittanova (Pola) il 9 settembre 1939, residente a Trieste in vicolo delle Rose, 21, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Goia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Goiach Silvano è ridotto nella forma italiana di Goia.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Sigelli Licia nata a Trieste il 17 febbraio 1940, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 14 gennaio 1963 dalla signora Cerneha Anna in Kontic nata a Pinguente (Pola) il 18 febbraio 1926, residente a Trieste in via Rossetti, 47, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Cernecca;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Cerneha Anna in Kontic è ridotto nella forma italiana di Cernecca.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 14 gennaio 1963 dalla signorina Bernettich Bruna nata a Pirano (Pola) il 9 agosto 1934, residente a Trieste in viale D'Annunzio 47, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennatio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bernetti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Bernettich Bruna è ridotto nella forma italiana di Bernetti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 28 gennaio 1963 dalla signorina Batig Nives, nata a Gorizia il 25 luglio 1915, residente a Trieste in Riva Nazario Sauro, 18, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Balti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'Albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Batig Nives è ridotto nella forma italiana di Balti.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 14 marzo 1963

Il vice prefetto reggente: PASINO

(1759)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DELL'OPERA NAZIONALE DEGLI INVALIDI DI GUERRA

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Vista la deliberazione 27 febbraio 1963, n. 2 (3/O.G.) del Consiglio di amministrazione di quest'Opera;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova, nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva.

Art. 2.

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di scuola di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex-combattenti, ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di 40 anni.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età:

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati e gli invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648);

n) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) degli aspiranti che siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono valersi delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra Servizio del personale, piazza Adriana n. 2,

Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un proprio sanitario ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza delle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovrano produrre un certificato mod. 69, rilasciato, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire

l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 200, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) della'rt. 2, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *n*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200;

c) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo originale di studio o copia autentica da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica; e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte

1. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2. Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815; nozioni di storia letteraria italiana.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

Nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia);

Leggi e regolamenti relativi all'O.N.I.G..

Prova pratica

La prova pratica consisterà nella scrittura a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione giudicatrice, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal Presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di applicato aggiunto.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Presidente: PASTORINO

(2352)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione del presidente della Commissione medica e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di stampatore e patinatore di medaglie; due posti di attrezzista meccanico od utensilista; un posto di elettricista circuitista elettrico; un posto di pantografista; due posti di trafilatore; due posti di tornitore in metalli, indetti con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1962, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 105, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: concorso a due posti di stampatore e patinatore di medaglie; concorso a due posti di attrezzista meccanico od utensilista; concorso ad un posto di elettricista circuitista elettrico; concorso ad un posto di pantografista; concorso a due posti di trafilatore e concorso a due posti di tornitore in metalli;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1962, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 137, con il quale sono state nominate la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e quelle per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai predetti concorsi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1962, n. 386220, in corso di registrazione, con il quale l'ispettore generale del Tesoro dott. Vittorio Berruti è stato nominato direttore della Zecca, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone destinato ad altro ufficio;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il direttore della Zecca dott. Vittorio Berruti è nominato presidente della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e delle Commissioni per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di stampatore e patinatore di medaglie; due posti di attrezzista meccanico od utensilista, un posto di elettricista circuitista elettrico; un posto di pantografista; due posti di trafilatore e due posti di tornitore in metalli, indetti con decreto ministeriale 7 agosto 1962, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 128

(2187)

Sostituzione del presidente della Commissione medica e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di operaio comune (3ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: un posto di fonditore e staffatore a mano; un posto di meccanico, indetti con decreto ministeriale 4 aprile 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1962, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 385, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: concorso ad un posto di fonditore e staffatore a mano e concorso ad un posto di meccanico;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1962, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 368, con il quale sono state nominate la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e quelle esaminatrici dei candidati ai predetti concorsi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1962, n. 386220, in corso di registrazione, con il quale l'ispettore generale del Tesoro dott. Vittorio Berruti è stato nominato direttore della Zecca, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone destinato ad altro ufficio;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il direttore della Zecca dott. Vittorio Berruti è nominato presidente della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e delle Commissioni esaminatrici dei candidati a concorsi ad un posto di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di fonditore e staffatore a mano, nonchè ad un posto di operaio di pari categoria con la qualifica di meccanico, indetti con decreto ministeriale 4 aprile 1962, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1963
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 78

(2189)

Sostituzione del presidente della Commissione medica e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di montatore aggiustatore; due posti di fresatore; due posti di pesatore e verificatore di monete; un posto di fonditore e staffatore a mano; un posto di meccanico; un posto di tempratore; un posto di rettificatore ed affilatore di precisione, indetti con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1962, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 291, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: concorso a due posti di montatore aggiustatore; concorso a due posti di fresatore; concorso a due posti di pesatore e verificatore di monete; concorso ad un posto di fonditore e staffatore a mano; concorso ad un posto di meccanico; concorso ad un posto di tempratore e concorso ad un posto di rettificatore ed affilatore di precisione;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1963, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 275, con il quale sono state nominate la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e quelle per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai predetti concorsi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1962, n. 386220, in corso di registrazione, con il quale l'ispettore generale del

Tesoro dott. Vittorio Berruti è stato nominato direttore della Zecca, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone destinato ad altro ufficio;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il direttore della Zecca dott. Vittorio Berruti è nominato presidente della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e delle Commissioni per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di montatore aggiustatore; due posti di fresatore; due posti di pesatore e verificatore di monete; un posto di fonditore e staffatore a mano; un posto di meccanico; un posto di tempratore ed un posto di rettificatore ed affilatore di precisione, indetti con decreto ministeriale 6 settembre 1952, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1963
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 77

(2188)

Sostituzione del presidente della Commissione medica e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: un posto di fabbro fucinatore e forgiatore; un posto di conduttore di forni, indetti con decreto ministeriale 16 aprile 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1962, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 392, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 2ª categoria qualificato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: concorso ad un posto di fabbro fucinatore e forgiatore e concorso ad un posto di conduttore di forni;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1962, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 369, con il quale sono state nominate la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e quelle per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai predetti concorsi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1962, n. 386220, in corso di registrazione, con il quale l'ispettore generale del Tesoro dott. Vittorio Berruti è stato nominato direttore della Zecca, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone destinato ad altro ufficio;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il direttore della Zecca dott. Vittorio Berruti è nominato presidente della Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati a concorsi ad un posto di operaio di 2ª categoria qualificato in prova presso la Zecca con la qualifica di fabbro fucinatore e forgiatore, nonchè ad un posto di operaio di pari categoria con la qualifica di conduttore di forni, indetti con decreto ministeriale 16 aprile 1962, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 130

(2186)

Sostituzione del presidente della Commissione medica e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di elettrotecnico; due posti di aggiustatore meccanico, indetti con decreto ministeriale 12 maggio 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1962, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 35, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: concorso a due posti di elettrotecnico e concorso a due posti di aggiustatore meccanico;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 124, con il quale sono state nominate la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e quelle per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai predetti concorsi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1962, n. 386220, in corso di registrazione, con il quale l'ispettore generale del Tesoro dott. Vittorio Berruti è stato nominato direttore della Zecca, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone destinato ad altro ufficio;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Il direttore della Zecca dott. Vittorio Berruti è nominato presidente della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e delle Commissioni per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati a concorsi a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca con la qualifica di elettrotecnico, nonchè a due posti di operaio di pari categoria con la qualifica di aggiustatore meccanico, indetti con decreto ministeriale 12 maggio 1962, in sostituzione dell'ispettore generale del Tesoro dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 129

(2185)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1960;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Valloni William . . . . . punti 54,122 su 100
2. Caroli Gian Battista . . . . » 49,559 »
3. Drei Zago . . . . . . » 49,013 »
4. Baccarini Bruno . . . . . . » 47,690 »

5. Lollini Francesco	punti	47,450 su 100
6. Pari Antonio	»	46,522 »
7. Frontali Arturo	»	45,972 »
8. Tawwari Roberto	»	43,909 »
9. Franzoni Antonio	»	43,500 »
10. Benedetti Luigi	»	42,495 »
11. Bragonzoni Bruno	»	42,336 »
12. Soldati Gaetano	»	41,868 »
13. Senni Vittorino	»	38,972 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 26 marzo 1963

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1442 in data 26 marzo 1963, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio precedente decreto n. 2769 in data 18 agosto 1961, col quale è stata stralciata dal concorso la condotta medica di Lugo (Santa Maria in Fabriago);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Valloni William: Alfonsine - Condotta del 3° reparto - Frazione Longastrino e Filo;
2. Caroli Gian Battista: Faenza - 4ª condotta - Granarolo Faentino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 28 marzo 1963

Il medico provinciale: FIORENTINO

(2359)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 265 in data 11 gennaio 1962, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con proprio decreto n. 141 del 18 gennaio 1963, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Rosa Giovanni	punti	53,060
2. Russo Guido	»	52,103
3. Cornacchia Luigi	»	51,540
4. Rinaldi Michele	»	50,950
5. Feola Mario	»	50,805
6. Lellis Michele	»	50,565
7. Trotta Salvatore	»	49,375
8. Manicone Oronzo	»	49,335
9. Pucci Giorgio	»	48,750
10. Del Po Pietro	»	48,660
11. Mastromatteo Onofrio	»	48,055
12. Rambelli Antonio	»	46,500
13. Volpe Benvenuto	»	45,500
14. D'Aiuto Lodovico	»	45,060
15. Bracciale Francesco	»	44,875
16. Roselli Nicola	»	42,700
17. Di Donna Rocco	»	41,500
18. Fraticelli Guido	»	39,455
19. D'Apice Elio	»	39,000
20. Angellotti Giuseppe	»	38,500
21. Lastoria Lino	»	35,535
22. Craca Giovanni	»	35,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 27 marzo 1963

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 686 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1961;

Viste le domande prodotte dai candidati con l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Rosa Giovanni: Rocchetta Sant'Antonio;
2) Russo Guido: Accadia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 27 marzo 1963

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(2357)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.